



## ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 28 del 25/11/2013

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la tutela e il trattamento dei dati personali della Società della Salute Area pratese.

Allegati: Testo del Regolamento

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Edoardo Majno	Direttore generale	33,33	X	
Comune di Prato	Dante Mondanelli	Assessore delegato	50,15	X	
Comune di Montemurlo	Nicola Ciolini	Assessore delegato	4,93	X	
Comune di Cantagallo	Elisabetta Grassulini	Assessore delegato	0,84	X	
Comune di Carmignano	Fabrizio Buricchi	Assessore delegato	3,82	X	
Comune di Poggio a Caiano	Francesco Puggelli	Assessore delegato	2,64	X	
Comune di Vaiano	Aurora Castellani su delega di Annalisa Marchi	Sindaco	2,67		X
Comune di Vernio	Paolo Cecconi	Sindaco	1,62		X

Il Presidente Dr. Dante Mondanelli

\_\_\_\_\_

Il Direttore Dr. Riccardo Poli

\_\_\_\_\_

Ufficio proponente: **Società della Salute Area pratese**

Estensore: Massimiliano Bettazzi

Il giorno 25/11/2013  
presso i locali della Società della Salute,  
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli

### **L'Assemblea dei soci**

**PREMESSO** che:

- con LR n. 60 del 10 novembre 2008 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)”, la Regione Toscana ha inteso mandare a regime le Società della Salute;
- in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LR Toscana di cui al punto precedente, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;
- nei nuovi atti è stata confermata la natura giuridica del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l’Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia;
- in data 6.4.2010, con deliberazione n.1, dopo aver dato atto della sottoscrizione del nuovo Statuto e della nuova Convenzione consortile, si è insediata l’Assemblea dei Soci che ha provveduto alla nomina della Giunta e del Presidente SDS;

**VISTO** l’attuale quadro normativo, in particolare:

**VISTO** che il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ha integrato in modo unitario tutte le disposizioni emanate dal 1996 in poi a tutela del diritto di chiunque alla protezione dei propri dati personali;

**VISTO** che la L. n. 241/1990, come innovata dalla L. n. 15/2005, come integrata da alcune disposizioni della L. n. 69/2009, della L. n. 122/2010 e del D.L. n. 5/2012 detta un complesso di norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell’intento di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell’azione amministrativa;

**VISTO** che il D.lgs. n. 5 del 9 febbraio 2012 ha modificato alcune disposizioni in materia di misure minime di sicurezza sopprimendo l’obbligatorietà del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS);

**RILEVATO** che la normativa succitata riveste carattere di esaustività e completezza in ordine alla disciplina del diritto sostanziale alla riservatezza prevedendo da parte degli enti pubblici di darne esecutività;

**VALUTATE** le problematiche giuridiche e le prospettive di intervento della Regione Toscana per un riassetto normativo o quant’altro relativamente alla disciplina delle SDS;

**RITENUTO** di dover comunque adottare disposizioni organizzative idonee ad assicurare l'uniforme e corretta applicazione delle disposizioni vigenti da parte di questo Consorzio fornendo uno strumento operativo a tutti i vari soggetti che hanno un ruolo di responsabilità direttiva e operativa nel trattamento dei dati personali in riferimento alla SDS Area Pratese quale titolare del trattamento;

**RITENUTO** quindi opportuno procedere a disciplinare nel dettaglio la materia riguardante il trattamento dei dati nell'ambito della normativa di riferimento oggi vigente;

**VISTO E PRESO ATTO** del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Società della Salute area pratese;

*Con le modalità previste dall'art. 7 e 8 dello Statuto;*

## **DELIBERA**

di approvare la narrativa che precede e conseguentemente:

- 1) di approvare il testo del "Regolamento per la tutela e il trattamento dei dati personali" della Società della Salute area pratese, nei termini di cui all'allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
- 3) di trasmettere copia del medesimo agli Enti aderenti al Consorzio e al Collegio Sindacale;
- 4) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.

**Il Direttore**  
**Dott. Riccardo Poli**

**Il Presidente**  
**Dr. Dante Mondanelli**

**DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 28 del 25/11/2013**

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per la tutela e il trattamento dei dati personali della Società della Salute Area pratese**

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.

Prato, 25/11/2013

**IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE**

**Dott. Riccardo Poli**



# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, codice in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della Società della Salute Area Pratese (di seguito denominata SDS di Prato).

## **INDICE**

**ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

**ART. 2 – FINALITA'**

**ART. 3 – TIPOLOGIA DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO E RACCOLTA**

**ART. 4 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI**

**ART. 5 – INFORMAZIONE**

**ART. 6 – DIRITTI DELL'INTERESSATO**

**ART. 7 – MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI**

**ART. 8 – RAPPORTI TRA RISERVATEZZA E ACCESSO**

**ART. 9 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

**ART. 10 – SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO**

**ART. 11 – DATI IN OUTSOURCING**

**ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

## ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento in ottemperanza delle disposizioni attuative del D.lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., individua le misure organizzative finalizzate a garantire che, nell'ambito della SDS di Prato, ogni trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.

2. Il trattamento dei dati è ammesso solo da parte del **Titolare** del trattamento, del **Responsabile** del trattamento e degli **Incaricati**. In materia di protezione dei dati s'intende per:

- **Trattamento:** sono quelle operazioni o complesso di operazioni, effettuate con o senza strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione o distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- **Titolare:** è il Presidente della SDS di Prato, ha potere decisionale sulla finalità e modalità dei trattamenti, sulla nomina dei Responsabili dei trattamenti, sulle politiche di sicurezza al fine di assicurare almeno il livello minimo di protezione dei dati personali e la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia;
- **Responsabile:** è il Direttore della SDS soggetto individuato dal Titolare che, per esperienza, per capacità ed affidabilità, assicuri il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamenti, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il Responsabile è tenuto a nominare per iscritto gli Incaricati dei trattamenti;
- **Incaricato:** è il soggetto nominato dal responsabile e autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati;
- **Dato personale:** è qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente, impresa o associazione che ne consentono l'identificazione, diretta o indiretta;
- **Dato sensibile:** è il dato personale idoneo a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
- **Dato giudiziario:** è il dato idoneo a rilevare provvedimenti di cui all'articolo tre, comma uno, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità d'imputato o d'indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- **Rilevanti finalità d'interesse pubblico:** le finalità, individuate dal d.lgs. 135/99, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della Comunità locale comportanti la possibilità di trattamento.

## ART. 2 - FINALITA'

1. La SDS di Prato garantisce che il trattamento dei dati sia finalizzato:

- Allo svolgimento dei compiti inerenti l'ambito delle proprie finalità istituzionali, intendendosi per tali quelle previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e quelle svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni nelle materie attribuite alla competenza delle SDS;
- Alla gestione dei dati inerenti la gestione dei rapporti con i cittadini che vengono a contatto con la SDS;
- Alla gestione delle proprie risorse umane, tecnologiche, strumentali e patrimoniali in quanto soggetto aziendale;
- Alla gestione dei terzi che intrattengono rapporti giuridici con la SDS diversi dal lavoro dipendente e che operano a qualsiasi titolo all'interno della stessa;
- Alla gestione dei dati inerenti la gestione dei rapporti con i consulenti, fornitori, le imprese e ogni altro soggetto esterno legato da contratti o convenzioni;
- Alla gestione dei rapporti con l'Autorità giuridica e con altri soggetti pubblici competenti, per le attività di vigilanza, controllo e accertamento delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti.

2. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in base alla normativa vigente, la SDS favorisce la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei

gestori e incaricati di pubblico servizio e degli intermediari fra gli utenti e la pubblica amministrazione che svolgono attività di natura pubblicistica operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

3. La SDS attua una politica di collaborazione e di scambio reciproco di banche dati con altri enti o concessionari pubblici e società per servizi.

4. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche.

### **ART. 3 - TIPOLOGIA DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO E RACCOLTA**

1. I dati personali trattati possono comprendere sia tipologie di dati sensibili, sia attinenti a provvedimenti giudiziari o altri idonei a rilevare:

- lo stato di salute e la vita sessuale;
- l'origine razziale ed etnica (che possono risultare indirettamente dalla raccolta dei dati anagrafici);
- le convinzioni religiose e le adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico;
- l'adesione a sindacati o a sindacati;
- le informazioni concernenti i provvedimenti e procedimenti giudiziari;
- il codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
- il nome, l'indirizzo e altri elementi di identificazione personale;
- i dati riferiti alla famiglia e a situazioni personali;
- i dati riferiti al lavoro.

2. I dati possono essere raccolti presso l'interessato o anche presso persone diverse dall'interessato nei casi in cui questi sia incapace o non in grado di fornirli, nelle forme e nei limiti di quanto previsto dagli artt. 24 c.1 lett. E ed 82 del D.lgs. 196 del 30/06/2003.

3. I dati personali potranno essere raccolti altresì presso Enti del SSN, presso altri Enti o Amministrazioni pubbliche, presso pubblici registri o altro, nei casi, nei limiti e nelle forme stabilite dalle normative vigenti.

### **ART. 4 - MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

1. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
3. Esatti e, se necessario, aggiornati;
4. Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e poi trattati;
5. Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e poi trattati.

2. E' consentito il trattamento dei soli dati essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali indicate al precedente art. 2 che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. E' fatto salvo in ogni caso il diritto all'anonimato nei casi previsti da normative vigenti.

3. Il trattamento dei dati personali è ammesso da parte del Titolare, del Responsabile e degli Incaricati. Non è consentito il trattamento di dati personali da parte di soggetti non autorizzati. Lo stesso trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 18-22 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

4. I dati che a seguito di verifiche risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari, non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.

5. Il trattamento dei dati personali è effettuato senza il consenso dell'interessato che ha comunque diritto di ricevere una adeguata informativa. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è ammesso previo consenso da parte dell'interessato e nei soli casi autorizzati dal Garante e/o ammessi dalla legge e rispondenti a rilevanti finalità di interesse pubblico. La comunicazione e la diffusione dei dati personali comuni sono consentite unicamente alle condizioni di cui all'art. 19 del D.lgs. 196 del 30/06/2003.

6. Il trattamento dei dati personali sensibili, compresa la comunicazione e la diffusione è ammessa unicamente alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 20 del D.lgs. 196 del 30/06/2003. Sono consentite

le operazioni di trattamento esterno effettuate ai sensi degli artt. 47 e 53 del D.lgs. 196 del 30/06/2003. I dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere diffusi se non in forma aggregata.

7. La SDS di Prato può trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

8. Per tutti i trattamenti la SDS di Prato utilizza sistemi informatici e telematici e conserva i dati sia su supporti cartacei che informatici.

9. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

10. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nome di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limitazione alcuna e/o senza la gestione di opportuni profili di autorizzazione, salvo i casi previsti dalla legge, regolamento o normativa comunitaria.

## **ART. 5 - INFORMAZIONE**

1. A cura del Responsabile del trattamento dei dati o di un suo Incaricato, è data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003.

2. Il Responsabile del trattamento favorisce a tal fine, anche in via elettronica, l'introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo con tutti gli elementi di cui al comma uno dell'articolo 13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 24 del medesimo testo legislativo. Inoltre l'informativa è fornita mediante la diffusione di appositi manifesti/avvisi da collocare in evidenza all'ingresso delle strutture, nei locali di attesa e nelle aree di accesso degli utenti, a cura del Responsabile del trattamento dei dati.

## **ART. 6 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca dati posseduta o gestita dalla SDS di Prato ha diritto di ottenere entro trenta giorni:

La conferma dell'esistenza o meno dei trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, e della logica e della finalità del trattamento;

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e del presente regolamento;

L'aggiornamento e la rettifica dei dati non più attuali o errati ovvero, qualora vi abbia interesse, la loro integrazione;

L'attestazione che le operazioni di cui alle lett. b) e c) sono state portate a conoscenza dei terzi cui l'Amministrazione abbia reso i suoi dati e ciò corrisponda a un suo interesse tuttora attuale.

2. L'interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte, per legittimi motivi, al trattamento dei dati che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui al comma uno sono presentate in forma scritta al Responsabile del trattamento dei dati.

4. L'interessato può conferire l'esercizio dei presenti diritti, tramite delega o procura scritta, a persone fisiche o associazioni. Nel caso di persona deceduta i predetti diritti possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

## **ART. 7 – MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI**

1. Il Responsabile del trattamento dati provvede all'adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'articolo 33 del D.lgs. 196 del 30/06/2003, anche al fine di prevenire:

- I rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;

- L'accesso non autorizzato;
  - Modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o regolamento;
  - La cessione e/o distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. Nel caso di banche dati informatizzate, il Responsabile vi provvede collaborando con il Servizio Sistema Informativo del Comune di Prato.
3. Le eventuali disposizioni organizzative sono adeguate sullo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati come stabilito dalle norme vigenti.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 8 – RAPPORTI TRA RISERVATEZZA E ACCESSO**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano l'esercizio del diritto di accesso previsto dalla normativa vigente ex legge 241 del 199° e s.m.i;
2. Nel caso di istanza di accesso riguardante la documentazione contenente dati comuni o sensibili di terzi, in ossequio al principio di pertinenza e non eccedenza sanciti dal D.lgs. 196 del 30/06/2003, il responsabile del procedimento di accesso è tenuto a mettere a disposizione del richiedente i soli dati realmente necessari a tutelare l'interesse dell'istante esplicitato nella richiesta di accesso;
3. Nel caso di istanza di accesso riguardante documenti recanti dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale di un terzo, l'accesso è consentito nei limiti di cui all'art. 60 del D.lgs. 196 del 30/06/2003. Resta fermo in capo al responsabile del procedimento l'onere di consentire l'accesso ai soli dati pertinenti e non eccedenti le finalità dell'istanza di accesso;
4. In ogni caso in cui l'esame di un'istanza di accesso ai documenti amministrativi implica problematiche connesse alla tutela della riservatezza di terzi, il responsabile del procedimento si avvale della consulenza dell'Ufficio legale del Comune di Prato.

## **ART. 9 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

1. La SDS di Prato, nella persona del Presidente, è il titolare del trattamento dei dati personali, al quale competono le decisioni sulla finalità e sulle modalità del trattamento dei dati acquisiti per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali. Il Presidente esercita le suddette funzioni delegandole al Responsabile.
2. Responsabile del trattamento è il Direttore nominato dal Titolare del trattamento.
3. I Responsabili del trattamento:
- Possono nominare gli Incaricati del trattamento dei dati e fornire agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - Curano il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate a Incaricati appartenenti alle strutture cui sovrintendono;
  - Procedono alle verifiche sulla metodologia d'introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - Sono responsabili dei procedimenti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196 del 30/06/2003;
  - Impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
  - Collaborano con il Servizio Sistema informativo per definire l'utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintendono;
  - Curano l'informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003;
  - Dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;
  - Adottano tutte le misure di sicurezza previste, dandone motivata comunicazione al Titolare del trattamento;
  - Dettano le opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al protocollo del Consorzio nella successiva fase di trasformazione dei dati;
  - Decidono se affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte all'esterno della struttura del Titolare.

4. Il Responsabile, con proprio atto, provvede alla nomina di un sostituto nel caso di assenza o impedimento.

#### **ART. 10 – SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO**

1. Ciascun Responsabile del trattamento dei dati individua i soggetti Incaricati del trattamento da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 30 del D.lgs. 196 del 30/06/2003.
2. I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati dal Responsabile del trattamento nell'atto di nomina che deve essere notificato e controfirmato dall'interessato. Il Responsabile del trattamento dei dati deve controllarne l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di nomina.
3. Gli Incaricati del trattamento devono eseguire le operazioni di controllo dei sistemi e delle apparecchiature e, se previsti, dei registri di accesso ai locali allo scopo di impedire intrusioni o danneggiamenti, inoltre devono attenersi alle istruzioni ricevute e svolgere le loro mansioni nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 11 – DATI IN OUTSOURCING**

1. In tutti i contratti o convenzioni, con cui la SDS di Prato affida a terzi attività che comportano il trattamento dei dati personali, deve essere inserita una clausola di garanzia con la quale il soggetto esterno si assuma i seguenti obblighi:
  - Trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto
  - Adempiere agli obblighi previsti dal D.lgs. 196 del 30/06/2003
  - Rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati
  - Informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche
  - Informare immediatamente la SDS di Prato in caso di situazioni anomale o di emergenza
2. Nel caso in cui la SDS di Prato affidi in outsourcing servizi di amministrazione di sistema, le prescrizioni e gli adempimenti di cui al Provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali, sono posti in capo al soggetto esterno.
3. Con nota scritta la SDS di Prato nomina il soggetto come responsabile esterno del trattamento dei dati personali in forza del rapporto contrattuale o convenzionale.
4. Nel caso inverso, in cui è la SDS di Prato il responsabile esterno di trattamenti su banche dati altrui, saranno le convenzioni stipulate a disciplinare i singoli rapporti.

#### **ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni riportate nei regolamenti dei singoli Enti consorziati della SDS di Prato, adottati in attuazione del D.lgs. 196/2003.
2. Per la parte relativa alla disciplina degli Amministratori di sistema, referenti informatici e alle misure minime di sicurezza sui trattamenti effettuati con mezzi informatici, vista la condivisione dello stesso sistema informatico, ci si avvale delle disposizioni adottate in merito dal Comune di Prato.